



COMUNE DI FAGGIANO

Provincia di Taranto

Tel 099 5912292- fax 099 5912465 c.f. 80011170737 - P. IVA 01770170734
Via Shkanderbeg, 23 – Cap 74020

Prot. 2772 del 15 APR 2019

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 1 aprile 2019

INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 30 ottobre 2007 (pubblicato sulla G.U. n. 40 del 16.02.2008), è obbligatoria la lotta contro il lepidottero "Processionaria del pino" [Thaumatope ea pityo camp] (Denis et Schiffermiller). da parte dei detentori - siano essi Enti pubblici o soggetti privati - di piante quali tutte le specie di pino, in particolare : il Pino da pinoli o domestico (Pinus pinea), il Pino nero (Pinus nigra), il Pino silvestre (Pinus sylvestris), il Pino marittimo (Pinus pinaster), il Pino d'Aleppo (Pinus halepensis), il Pino insigne (Pinus insignis); nonché di varie specie di aghifoglie, quali il cedro e le conifere in genere. In particolare, l'art. 1 del precitato Decreto Ministeriale dispone la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro la "Processionaria del pino" poiché questo lepidottero oltre ad essere endemico in Italia, costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e soprattutto può costituire un rischio per la salute delle persone e/o degli animali a sangue caldo.

TENUTO CONTO che il Ministero della Salute invita ad attivare tutte le misure atte a monitorare e contenere la proliferazione di questi insetti.

TENUTO CONTO che la presenza sul territorio comunale di nidi della "Processionaria del pino" e la continua diffusione dell'insetto in molte aree comunali e in particolare nella zona "Pinetata";

RITENUTO necessario rafforzare quanto già stabilito dalla normativa ministeriale attraverso apposito provvedimento atto a contenere la proliferazione della "Processionaria del pino", prioritariamente nei luoghi vicini a strutture sensibili quali scuole, aree giochi bambini, giardini pubblici, piazze etc., ove il rischio igienico-sanitario può risultare prevalente rispetto a quello fitosanitario.

CONSIDERATO che la "Processionaria del pino" oltre a defogliare interi esemplari arborei, può costituire un pericolo grave per l'uomo e per gli animali in quanto tale parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone e/o gli animali che permangono o si soffermano in prossimità dell'area infestata in quanto i peli urticanti delle larve si disperdono nell'aria e risultano fortemente irritanti per cute, occhi, mucose, vie respiratorie.

CONSIDERATO, altresì, che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull'intero territorio comunale.

VALUTATA la necessità, quindi, di adottare idonei provvedimenti in via cautelativa, a tutela della salute pubblica, per contrastare lo sviluppo e la diffusione di questo insetto con particolare riguardo agli interventi da eseguirsi nella stagione autunno invernale al fine di evitare, per quanto possibile nella stagione primaverile, con la discesa delle larve, l'insorgenza di sintomatologie allergiche nei soggetti sensibili, nonché per salvaguardare il patrimonio arboreo cittadino sia pubblico che privato.

RITENUTA indispensabile la piena collaborazione della cittadinanza per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili.

ORDINA

a tutti i proprietari e/o conduttori di aree verdi nonché agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale:

1. di porre in essere, **entro 15 (quindici) giorni** dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare l'eventuale presenza di nidi della "Processionaria del pino" (i nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse simili alla seta di color bianco-grigio e sono localizzati soprattutto sui rami più alti ed esterni);
2. di **provvedere immediatamente, laddove sia riscontrata tale presenza, all'asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati con nidi di processionaria ed alla successiva bruciatura in loco degli stessi (è vietato il deposito in discarica), avendo cura di operare con la massima cautela per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve di "Processionaria del pino" e/o dei nidi invernali;**
3. il divieto di depositare rami con nidi di "Processionaria del pino" sulla pubblica via o di conferire gli stessi allo smaltimento tramite i servizi di nettezza urbana e, più in generale, nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale;
4. che tutti i soggetti di cui sopra provvedano alla lotta obbligatoria alla "Processionaria del pino" (meccanica, microbiologica e chimica);
5. di eseguire tutte le operazioni sopra descritte in sicurezza per cui è necessario munirsi di appositi Dispositivi di Protezione Individuale, quali: tuta, mascherina ed occhiali protettivi;

ORDINA, altresì:

di evitare la lotta chimica con ricorso ad insetticidi chimici. Tali interventi dovranno essere limitati solo alle situazioni di emergenza in cui, per motivi igienico - sanitari, è necessario ottenere un rapido effetto sulle larve di "Processionaria del pino" che infestano cortili, pareti esterne e manufatti. Tutte le operazioni di intervento chimico dovranno essere autorizzate dalla ASL territorialmente competente e dovranno essere effettuate da soggetti/ditte provvisti di idonea attrezzatura per tali trattamenti.

PRECAUZIONI GENERALI DA ADOTTARE

- da fine autunno ad inizio primavera: non avvicinarsi a larve e/o nidi ed evitare di sostare sotto le piante infestate;
- da fine inverno ad inizio primavera, quando si possono osservare con particolare frequenza le processioni di larve lungo i tronchi o sul terreno evitare di avvicinarsi o di cercare di raccogliere ed uccidere i bruchi con mezzi inadeguati (scope, rastrelli etc.);
- evitare di lasciare liberi cani ed altri animali domestici nei luoghi ove è possibile riscontrare le larve;

In caso di contatto e comparsa di manifestazioni cutanee, lavarsi accuratamente il corpo ed anche i capelli, nonché gli indumenti indossati al momento del contatto; rivolgersi poi ad una struttura sanitaria.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a tutti coloro i quali risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla presente ordinanza, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del Codice Penale, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 54 del D. Lgs. 19.08.2005, n. 214 e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione degli interventi omessi con addebito delle relative spese.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota a tutta la cittadinanza tramite avvisi pubblici, pubblicazione all 'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune di F AGGIANO nonché tramite comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate;

la trasmissione della presente ordinanza, per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza, a:

- ✓ Regione Puglia - Osservatorio Fitosanitario - Lungomare Nazario Sauro n. 45 - 70121-Bari.
- ✓ Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Taranto;
- ✓ ASL - Dipartimento di Prevenzione - Grottaglie;
- ✓ ASL-Servizio igiene e Sanità Pubblica TARANTO;
- ✓ Servizio di Polizia Locale-FAGGIANO;

All'Ufficio addetto alla cura della pubblicazione della presente nella sezione trasparenza;

e la trasmissione della presente ordinanza, per opportuna conoscenza, a:

- ✓ 1. Prefetto di Taranto;
- ✓ 2. Stazione Carabinieri di Pulsano (TA);

Il Comando di Polizia Locale, unitamente alle Forze dell'Ordine, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. La vigilanza si esercita mediante sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o dagli attestati di avvenuta bonifica fitosanitaria rilasciati da imprese specializzate.

A norma dell'art. 3, comma 4°, della L. 07.08.1990, n.241, si comma che avverso il presente provvedimento. è ammesso il ricorso al TAR - Sezione di Lecce - entro giorni 60 (sessanta); ed il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 - centoventi - giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on-line del comune di Faggiano.

dalla Residenza Municipale li,1 aprile 2019

IL SINDACO
(Antonio GARDEA)

